

CASO 15/2012
Campionato Zonale Laser
GDV della L.N.I. sez. Numana
ITA 107283 c/ Comitato di Regata (CdR)

Regola 62.1 del Regolamento di regata ISAF:

Una richiesta di riparazione o una decisione del Comitato per le proteste di prendere in considerazione una riparazione, deve essere fondata su un reclamo o sulla possibilità che il punteggio sia stato, non per sua colpa, significativamente peggiorato da:

a) un'azione non corretta o un'omissione del Comitato di regata, del Comitato per le proteste o dell'Autorità organizzatrice, ma non a seguito di una decisione del Comitato delle proteste quando la barca era parte in udienza;

Regola 86.1 del Regolamento di regata ISAF:

Una regola di regata non può essere modificata salvo che ciò sia consentito dalla regola stessa o dalle disposizioni seguenti:

b) le istruzioni di regata possono modificare una regola, ma non la regola 76.1, l'Appendice F, o una regola elencata nella regola 86.1 (a)..... Se le istruzioni di regata modificano una regola o quella definizione, esse devono riferirsi specificatamente alla regola o definizione e precisare la modifica.

LA GIURIA D'APPELLO

composta da Sergio Gaibisso (Presidente), Riccardo Antoni, Piero Occhetto, Eugenio Torre (componenti), Marco Alberti (componente supplente), ha pronunciato la seguente

decisione

sull'appello proposto dall'imbarcazione ITA 107283, contro la decisione emessa il 30 settembre 2012 dal Comitato per le Proteste del Campionato Zonale Laser, organizzato dal GDV della L.N.I. sez. Numana, con la quale è stata negata la riparazione richiesta dall'imbarcazione appellante per la sua classificazione OCS nella seconda prova di giornata.

La vicenda che ha dato origine alla decisione contestata può essere così riassunta sulla base degli atti ricevuti.

- 1) ITA 107283 è stato classificato OCS al termine della seconda prova di giornata del Campionato zonale Laser disputato il 30 settembre 2012 presso la LNI di Numana, in quanto rilevato oltre la linea di partenza nell'ultimo minuto prima della partenza, in conformità alla regola "Penalità di Partenza" delle IdR; Il CdR nel corso della procedura risulta aver rispettato, come ammette lo stesso appellante, l'obbligo di emettere avviso sonoro a - 90 dal segnale di partenza, espressamente contemplato nella speciale regola delle IdR.
- 2) Il concorrente aveva chiesto la riparazione con classificazione corrispondente alla reale posizione dallo stesso conseguita all'esito della prova, in quanto il CDR sarebbe a suo dire incorso in errore in quanto, una volta rilevata l'infrazione di partenza non avrebbe esposto la bandiera X di avviso di richiamo individuale come prescritto dal regolamento;
- 3) Il CdP rigettava tale istanza avendo, rilevando che la barca era fuori all'ultimo minuto e ritenendo la procedura seguita dal CdR conforme alla previsione della regola della penalità di partenza prevista dalle istruzioni di regata.

A sostegno dell'appello, ritualmente proposto, ITA 107283 dopo aver riportato le varie norme che avrebbero dovuto applicarsi al caso, le istruzioni zonali proposte dalla classe laser e quelle in concreto emanate dal circolo per la manifestazione, lamenta che la partenza si sia svolta con modalità diverse da quelle che a suo dire si sarebbero dovute applicare, pur non avendo le IdR modificato la regola 26 del RRS, né essendo intervenuto sul punto alcun successivo comunicato del CdR.

Peraltro lo stesso appellante ammette che la procedura, quanto all'avviso da dare a - 90 dalla partenza sia stata correttamente espletata dal Comitato in conformità alla regola "penalità di partenza" delle IdR, ma lamenta che lo stesso CdR avendolo rilevato OCS non abbia esposto la X come previsto dalla regola 29.1 del RRS, ma al contempo non formulava alcuna contestazione circa l'effettività della infrazione di partenza rilevata dal CdR.

Il Presidente del CdP ha fatto pervenire le proprie osservazioni e di seguito l'appellante ha inviato le proprie considerazioni finali.

Così definiti i fatti, l'appello è infondato perché la decisione del CdP è corretta nella parte in cui ha escluso che si siano verificati da parte del CdR errori nella classificazione di ITA 107283. Questo infatti, contrariamente a quanto assume l'appellante, non doveva esporre la X quale avviso di richiamo individuale, perché la regola 29 del RRS, che prevede tale onere nell'ipotesi di infrazione alla regola di partenza, era stata espressamente modificata dalle IdR con la diversa regola della penalità standard, mutuata proprio dalla speciale regolamentazione della classe. Tale diversa procedura, nella quale assume un ruolo fondamentale l'avviso acustico a -90 dalla partenza risulta essere stata nel caso in esame regolarmente applicata dal CdR come ammette espressamente lo stesso appellante. Del resto l'esposizione del segnale di richiamo individuale non avrebbe ragion d'essere, posto che le IdR escludono la possibilità per le barche rilevate OCS di sanare l'infrazione.

Non vi era poi nel caso di specie necessità di alcuna modifica della regola 26 del RRS perché questa in realtà disciplina unicamente la sequenza temporale della partenza, che non è stata modificata dalle IdR, ma solo integrata con l'identificazione della bandiera Papa quale segnale di avviso, mentre del tutto correttamente rispetto alla prescrizione di cui alla regola 86,1 b) del RRS le IdR avevano disposto la consentita modifica alla regola 29.1 del RRS.

La decisione del CdP appellata è quindi del tutto corretta alla luce dei fatti dallo stesso accertati e quindi meritevole di conferma.

Per questi motivi

La Giuria d'appello rigetta l'appello proposto in quanto infondato, rimanendo così confermata la decisione della Giuria di primo grado.

Così deciso in Alassio il 1° dicembre 2012

f.to Sergio Gaibisso, Presidente GdA

copia conforme all'originale